



COMUNE DI SASSETTA
(Provincia di Livorno)

ORIGINALE

Deliberazione n° 18

in data 27/05/2022

Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza seduta pubblica

Oggetto:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue**, e questo giorno **ventisette** del mese di **maggio** alle ore **19:00** convocato con appositi avvisi, si è riunito nella Sala delle adunanze, il **Consiglio Comunale**.
Eseguito l'appello, risultano:

1	Alessandro Scalzini	Sindaco
2	David Martelli	Assessore
3	Massimo Baldassarri	Consigliere mag
4	Marco Bechelli	Consigliere mag
5	Angelo Bigoi	Consigliere mag
6	Daniele Mazzanti	Consigliere mag
7	Nicola Leonardi	Consigliere min
8	Barbara Lazzerini	Consigliere min
9	Marco Bertocci	Consigliere min

Presenti	Assenti
X	-
X	-
-	X
X	-
X	-
-	X
X	-
X	-
-	X

6	3
---	---

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Cristina Pollegione incaricato della redazione del verbale.

Il Sig. Alessandro Scalzini nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro - natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

PREMESSO altresì che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)";

DATO ATTO che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

CONSIDERATO che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.." nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: "Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158";

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RILEVATO che detti costi, desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

PRESO ATTO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite

all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA in particolare la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Sassetta è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Sud", ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

VISTO il PEF 2022 del Comune di Sassetta, trasmetto da Ato Toscana Sud, nonché la presa d'atto dello stesso da parte del Consiglio comunale con deliberazione n. 17 in data 27/05/2022;

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti in correlazione al metodo tariffario definito da ARERA e dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. 158/99;

PRESO ATTO che la ripartizione dei costi fissi e variabili del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, per l'anno 2022, risulta essere la seguente:

- UTENZE · DOMESTICHE: 78%
- UTENZE NON DOMESTICHE: 22%

DATO ATTO che quindi le tariffe si articolano in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI);

PRESO ATTO che, ai sensi del Regolamento TARI, si provvederà ad applicare, nella concreta determinazione della tariffa per le singole utenze, le modalità di riduzione parametrata sugli aspetti quantitativi e qualitativi, così come declinati nelle norme regolamentari;

VISTO il secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 che testualmente dispone: "Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";

SPECIFICATO che l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, alla data odierna, non ha emanato disposizioni volte ad introdurre la diversa regolamentazione richiamata nel sopra citato riferimento normativo;

ACCERTATO che la proposta tariffaria 2022, oltre ad essere conforme con tutti i parametri definiti dal DPR 158/1999, risulta conforme con le disposizioni della norma sopra citata non ravvisandosi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc eccedenti rispetto ai limiti di legge;

VISTI le tariffe TARI per l'anno 2022, allegate alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, che coprono integralmente i costi del PEF 2022;

VISTI:

☐ l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

☐ l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;

☐ l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 3”;

☐ l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

RAMMENTATO che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: “E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo” e che, per effetto del Decreto n. 174 del 20.12.2019 del Presidente della Provincia di Livorno, è confermata anche per l'anno 2022 l'aliquota del citato tributo nella misura del 5%;

RITENUTO di approvare le tariffe TARI nelle misure riportate nell'allegato A riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare, alle previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2022 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, al variare del numero di componenti del nucleo familiare (cosiddetto quoziente familiare) per le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di utenze non domestiche;

RITENUTO di determinare le rate TARI per l'anno 2022 nelle seguenti scadenze:

31 Luglio 2022

30 Settembre 2022

30 Novembre 2022

ACQUISITI i pareri favorevoli resi sulla proposta di deliberazione in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;

VISTO altresì il parere del revisore dei conti, allegato alla presente deliberazione;

Con votazione resa in forma palese avente il seguente risultato: n. 6 consiglieri presenti, n. 4 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Lazzerini e Leonardi)

DELIBERA

1) PER LE NARRATE PREMESSE, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte, di determinare, per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della l. L. 147/2013 nonché dell'art. 8, comma 4 del D.P.R. n.158/99 e in applicazione del Regolamento comunale della tassa sui rifiuti, sulla base del piano finanziario validato dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Sud, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), distinte per utenze domestiche e non domestiche, nelle misure riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Livorno pari al 5,00%;

3) di stabilire per l'anno 2022 le seguenti scadenze per il pagamento della TARI:

-31 Luglio 2022

-30 Settembre 2022

-30 Novembre 2022

4) di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, copia della presente deliberazione in osservanza e nei termini fissati dalle disposizioni vigenti.

Inoltre rilevata l'urgenza di provvedere

Con votazione resa in forma palese avente il seguente risultato: n. 6 consiglieri presenti, n. 4 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Lazzerini e Leonardi)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n.267/2000

ALLEGATI - Allegato A (impronta:
8C5FC96DCE27DF75B0FD3BE2DEAA15FABE4B1B895C565E0E4E3C68898354F42F)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
Alessandro Scalzini

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Cristina Pollegione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

TARIFE TARI 2022 PROSPETTO 1 UTENZE DOMESTICHE

CODICE CATEGORIA	DESCRIZIONE CATEGORIA	PARTE FISSA 2022 (euro/mq)	PARTE VARIABILE 2022 (euro)
DOM	Locali delle abitazioni private e relativi accessori		
	Persone componenti il nucleo familiare n° 1	0,86	83,63
	Persone componenti il nucleo familiare n° 2	0,97	133,8
	Persone componenti il nucleo familiare n° 3	1,08	150,53
	Persone componenti il nucleo familiare n° 4	1,16	175,61
	Persone componenti il nucleo familiare n° 5	1,23	209,06
	Persone componenti il nucleo familiare n° 6 o più	1,27	225,79

PROSPETTO 2 UTENZE NON DOMESTICHE

CODICE ATTIVITA'	DESCRIZIONE CATEGORIA	PARTE FISSA 2022 (euro/mq)	PARTE VARIABILE 2022 (euro)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,47	0,69
2	Campeggi, distributori di carburanti	1,47	0,83
4	Esposizioni, autosaloni	1,12	0,7
5	Alberghi con ristorante	2,09	3,11
6	Alberghi senza ristorante	0,91	1,78
7	Case di cura e riposo	1,55	1,82
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,06	2,27
9	Banche ed istituti di credito	0,74	1,11
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,54	2,3
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,68	2,3
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,95	2,1
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,96	2,01
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,59	1,84
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,74	2,09
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	7,01	5,91
17	Bar, caffè, pasticceria	6,06	7,65
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,67	3,43
19	Plurilicenze alimentari, e/o miste	3,55	3,05
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	10,09	9,03
21	Discoteche, night club	1,61	1,58